

Ai gentili clienti
Loro sedi

Innalzato al 4% il contributo previdenziale integrativo per i consulenti del lavoro

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che, **lo scorso 15 novembre 2012 i Ministeri vigilanti hanno dato il parere favorevole alla riforma del sistema previdenziale dei Consulenti del Lavoro**, approvata in data 27 settembre 2012 dall'Assemblea dei Delegati dell'ENPACL. **Le modifiche intervenute al sistema previdenziale dei consulenti del lavoro coinvolgono**, tra l'altro, **l'entità del contributo integrativo da applicare sulle prestazioni effettuate**. Nello specifico, al fine di garantire la sostenibilità del sistema previdenziale di ENPACL e di ridurre lo squilibrio tra iscritti e pensionati, il contributo previdenziale integrativo degli iscritti agli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro **aumenta dal 2% al 4%. La nuova percentuale va applicata alle fatture emesse a partire dall'1.1.2013.**

Premessa

Lo scorso 15 novembre 2012 i Ministeri vigilanti hanno dato il parere favorevole alla riforma del sistema previdenziale dei Consulenti del Lavoro, approvata lo scorso 27 settembre dall'Assemblea dei Delegati dell'ENPACL.

Osserva

Con le modifiche apportate, **l'Ente può garantire i 50 anni di sostenibilità dei propri conti pensionistici, come richiesto dall'articolo 24, comma 24 della Legge 201/2011.**

Le modifiche intervenute al sistema previdenziale dei consulenti del lavoro coinvolgono sostanzialmente i seguenti aspetti:

- **è stato introdotto il metodo di calcolo contributivo**, pro-rata, per le future pensioni dei consulenti del lavoro e inoltre il contributo soggettivo verrà determinato in percentuale (12%) sul reddito professionale di ciascun iscritto;
- **gli iscritti agli Albi provinciali dei consulenti del lavoro devono applicare a partire dal 1° gennaio 2013 una maggiorazione percentuale del 4%** su tutti i compensi relativi all'esercizio dell'attività professionale di consulente del lavoro e per i tre quarti verrà considerato utile ai fini pensionistici.

Osserva

Importanti novità si rinvengono anche per la governance dell'Ente, **in particolare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione diminuisce da 9 a 7**. Inoltre, il numero dei delegati verrà determinato con un nuovo quoziente, al fine di consentire la riduzione di circa il 30% dei componenti dell'Assemblea, attualmente 162. Peraltro, al fine di incentivare le giovani leve di consulenti del lavoro, è stata ridotta l'anzianità di iscrizione necessaria per accedere alle cariche elettive dell'ENPACL

La previdenza integrativa dei professionisti

Come noto, dal punto di vista previdenziale, **i professionisti possono essere "suddivisi" in:**

- **professionisti provvisti di una propria Cassa previdenziale di categoria;**
- **professionisti privi di una propria Cassa previdenziale**, tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS, così come previsto dall'art. 2, comma 25, Legge n. 335/95.

Osserva

Ad ogni modo, **in entrambe le suddette ipotesi, l'onere contributivo a carico del professionista non rimane completamente a carico dello stesso in quanto**, quando fattura la prestazione, **quest'ultimo può addebitare al proprio cliente/committente una "maggiorazione" a titolo di contributo previdenziale.**

In particolare:

- **i lavoratori autonomi privi di una propria Cassa previdenziale**, iscritti alla Gestione separata INPS, **possono addebitare al committente un importo a titolo di contributo previdenziale pari al 4% del compenso lordo;**
- **i lavoratori autonomi iscritti nella Cassa previdenziale di categoria possono addebitare al committente un importo a titolo di contributo previdenziale che, in linea generale, è pari al 2% del compenso lordo.**

E' bene precisare che, nel corso degli ultimi anni, al fine di garantire la sostenibilità del sistema previdenziale delle Casse e di ridurre lo squilibrio tra iscritti e pensionati, anche in applicazione di quanto previsto/richiesto dall'art. 1, comma 763, Finanziaria 2007 e dal percorso di consolidamento del sistema previdenziale terminato con la riforma Fornero nel 2012, alcune Casse di previdenza hanno aumentato tale percentuale.

Osserva

Così, ad esempio, il **contributo integrativo è stato innalzato al 4% per gli iscritti all'Albo dei geometri (dal 2004), per gli iscritti agli Albi forensi (dal 2010), nonché per gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (dal 2012).**

A decorrere dal 1 gennaio 2013 tocca, invece, agli iscritti agli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro, i quali dovranno applicare una **maggiorazione percentuale pari al 4% su tutti i compensi relativi all'esercizio dell'attività professionale di Consulente del Lavoro.**

Le novità per i consulenti del lavoro dal 2013

I professionisti esercenti l'attività consulente del lavoro rientrano tra i soggetti che per esercitare la propria attività devono:

- **essere iscritti nel relativo Albo;**
- **provvedere al versamento dei contributi per la copertura previdenziale all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Consulenti del Lavoro (ENPACL).**

Come sopra anticipato, in attuazione del piano di sostenibilità del sistema previdenziale, **anche ENPACL ha modificato il proprio Statuto, prevedendo, l'innalzamento dell'aliquota per la determinazione del contributo integrativo a carico dei consulenti del lavoro alla nuova misura del 4%.**

Come previsto dal regolamento dell'ENPACL, **la maggiorazione del 4% deve essere applicata, oltre che su tutti i compensi relativi all'esercizio dell'attività professionale propria del consulente del consulente del lavoro, anche sui corrispettivi derivanti dalle attività svolte nei seguenti ambiti:**

- **ambito fiscale, tributario e contabile ;**
- **derivanti dall'attività di amministratore, revisore o sindaco di società o enti.**

Conseguentemente, nei casi in cui il professionista addebita al cliente **la quota di contributo integrativo da versare a ENPACL, per le fatture emesse:**

- **fino al 31.12.2012, il contributo integrativo va calcolato applicando la percentuale del 2%;**
- **dall'1.1.2013, il contributo integrativo va calcolato applicando la percentuale del 4%;**

a prescindere dalla data in cui la prestazione è stata effettuata e da quando avviene il pagamento della stessa.

OSSERVA

La contribuzione integrativa deve essere riversata all'Ente indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte del cliente, nei confronti del quale il Consulente del Lavoro ha diritto di rivalsa.

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO CONSULENTI DEL LAVORO

Fatture emesse fino al 31 dicembre 2012	Fatture emesse dal 1 gennaio 2013
2%	4%

OSSERVA

Tale maggiorazione dovrà essere applicata anche in occasione della richiesta di preventivi per le attività da svolgere nel 2013. Al riguardo, è bene precisare che – a seguito della riforma degli ordinamenti professionali - i professionisti sono obbligati a fornire ai clienti tutte le informazioni che riguardano i costi a vario titolo collegati alle singole attività professionali che prevedono di dover svolgere per adempiere l'incarico ricevuto.

Per le singole prestazioni vanno indicate:

- **tutte le voci di costo** e dunque **non solo il corrispettivo** (onorario) dell'attività del professionista,
- **tutte le spese** (sia quelle che il professionista prevede che anticiperà per conto del cliente, sia quelle che prevede di dover sostenere ma che non saranno anticipate per conto del cliente, ad esempio viaggi, vitto e alloggio),
- **tutti gli oneri e contributi vari (come il contributo integrativo per il professionista che è iscritto a una Cassa professionale)** che appaiono prevedibili

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 5 agosto 1991, n. 249 16, il contributo previdenziale integrativo in esame:

- **concorre a formare la base imponibile IVA;**

→ non è soggetto ad IRPEF e pertanto non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d'acconto del 20%.

Esempio di parcella

Il Rag. Mario Bianchi è incaricato dalla società Beta srl alla tenuta delle buste Paga e dei relativi adempimenti dichiarativi. A seguito dell'attività prestata nel I trimestre del 2013, in data 10 aprile 2013 emette la relativa fattura.

Rag. Mario Bianchi
Consulente del lavoro
Via Milano n. 5
23900 Lecco
P.IVA 02544443274
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fattura n. 84 del 10.04.2013

Spett.le
Beta srl
Via Bergamo, 18
37100 Lecco
P.IVA 0215555328

Redazione paghe e dichiarativi I trimestre 2013	€ 6.000,00
Contributo integrativo 4%	€ 240,00
Totale imponibile	€ 6.240,00
IVA 21%	€ 1.310,40
Totale fattura	€ 7.550,40
Ritenuta d'acconto (€ 6.000 x 20%) -	- € 1.200,00
Totale da pagare	€ 6.350,40

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO